

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

COL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Denominazione dell'Associazione

E' costituita una libera associazione denominata "Rinascimento Forense".

ARTICOLO 2 – Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede legale in Napoli alla Via Mariano D' Ayala n°13.

ARTICOLO 3 – Finalità dell'Associazione

L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

In particolare l'associazione ha lo scopo meglio articolato e descritto nello statuto indicato come “allegato A” che forma è parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 4 – Statuto

L'associazione è retta dallo Statuto che, viene approvato all'unanimità e sottoscritto dai soci costituiti con allegato sotto la lettera “A” al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Per quanto non contemplato in esso, si rinvia al Codice Civile.

ARTICOLO 5 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2058 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dei soci.

ARTICOLO 6 – Soci

I soci si suddividono in quattro categorie: 1) fondatori, ossia i sottoscrittori del presente atto; 2) ordinari.

3) sostenitori.4) onorari

ARTICOLO 7 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

A – Assemblea Generale dei soci; B – Consiglio Direttivo. C- Ufficio di Presidenza D- Collegio Probi Viri

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo triennio viene costituito dall'ufficio di Presidenza così formato: Presidente nella persona di avv. ; Camilla Aiello, Vice Presidente nella persona dell'avv. Alfredo Sorge, Segretario nella persona di avv. Fabio Orefice , Tesoriere nella persona di avv. Maria Iorio , Consiglieri nelle persone di: Valeria Tramontano, Fabrizio De Luca, Pasquale Mautone, nonché da numero 14 soci eletti a maggioranza.

ARTICOLO 9 – Quota di iscrizione

I soci fondatori versano una quota di iscrizione di Euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) ciascuno.

I soci ordinari versano una quota di iscrizione di Euro 20,00 (venti/00) ciascuno.

ARTICOLO 10 – Spese

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'associazione.

Le parti lo approvano e lo sottoscrivono in data 3 maggio 2017

ALLEGATO "A" STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RINASCIMENTO FORENSE"

ARTICOLO 1 – Denominazione dell'Associazione

E' costituita una libera associazione denominata "Rinascimento Forense". Il logo è costituito dal sole rinascimentale anima mundi, color oro, con la denominazione dell'associazione.

ARTICOLO 2 – Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede legale in Napoli Via Mariano D'Ayala, 13.

Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, essa opera anche attraverso le sezioni distrettuali denominate "Rinascimento Forense – Sezioni", distribuite su tutto il territorio della Corte di Appello di Napoli.

ARTICOLO 3 – Finalità dell'Associazione

L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. In particolare l'associazione ha lo scopo di:

- 1) tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti e agli avvocati una idonea formazione professionale, agevolando l'accesso all'esercizio della professione forense e promuovendo iniziative di cooperazione tra i professionisti;
- 2) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata;
- 3) rafforzare la figura dell'avvocato e la sua funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;
- 4) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;
- 5) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale.
- 6) dare impulso a tutte le iniziative che concorrono allo sviluppo e rafforzamento della funzione sociale ed istituzionale dell'Avvocato;

7) favorire l'alta formazione di giovani avvocati anche attraverso la diffusione e l'insegnamento della tradizione forense;

8) realizzare iniziative associate nei confronti di Enti, Istituzioni, Pubbliche Amministrazioni, al fine di sensibilizzare e attività legate allo sviluppo e rispetto della professione forense;

09) sostenere e realizzare l'aggiornamento e la formazione professionale delle giovani generazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione della ricerca innovativa e specializzata nel campo degli studi giuridici avvalendosi, da un lato, dell'alta preparazione delle commissioni interdisciplinari composte da i soci, dall'altro, della collaborazione di Enti, Associazioni nazionali ed internazionali, con l'organizzazione di simposi, tavole rotonde e conferenze, gruppi di studio, video conferenze, ricerche, raccolta di dati e documentazione;

10) istituire una progettazione comune con Enti e/o privati a carattere regionale, nazionale ed europeo per l'attuazione e le formulazioni di iniziative, con richieste di finanziamenti a livello locale, nazionale ed internazionale,

11) partecipare a bandi e concorsi pubblici volti all'ottenimento di fondi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei, da destinare alla formazione e al sostegno dell'avvocatura;

12) stipulare intese e convenzioni con altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, per iniziative formative, di ricerca e studio professionali.

13) Promuovere e tutelare gli interessi degli iscritti nei confronti delle istituzioni nonché gli interessi indifferenziati e/o generali annessi e connessi agli scopi dell'Associazione, oltrechè gli interessi collettivi di cui è portatrice l'associazione.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione può organizzare attività scientifiche e culturali; favorire e mantenere rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studiare, proporre e sostenere soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; caldeggiare la presenza dell'avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

L'associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione potrà, inoltre, invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi (loro modifiche, proroghe ed integrazioni), per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

ARTICOLO 4 – Soci

L'adesione all'associazione ha durata indeterminata, fermo restando il diritto di recesso.

Sono soci fondatori coloro che parteciparono alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.

Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l'obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi. I soci si dividono in quattro categorie: 1. a) SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell'atto costitutivo. 2. b) SOCI ORDINARI: gli avvocati e i praticanti avvocato che esercitano o che intendono esercitare la professione forense. 3. c) SOCI SOSTENITORI: i giuristi, docenti universitari in materie giuridiche che non esercitano la professione forense, studenti e laureati in giurisprudenza, professionisti appartenenti ad altri ordini, associazioni o Enti che condividono gli scopi dell'associazione, insegnanti, rappresentanti delle forze dell'ordine, personale dell'amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria. 4. d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati, per un periodo pari ad almeno un anno, dal Consiglio direttivo a maggioranza, scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali, sia in Italia che all'estero, individuati tra professionisti o personalità che siano ritenute idonee a collaborare con l'Associazione e a favorirne gli scopi e finalità che si siano distinti per il proprio impegno professionale o per particolari meriti scientifici e istituzionali.

Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 5 – Requisiti per l'ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte i praticanti e gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del distretto della Corte di Appello di Napoli.

Chi intende aderire all'associazione come socio ordinario deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante l'indicazione dei propri dati personali e professionali (con la relativa autorizzazione al trattamento ai sensi e nei limiti di legge), dichiarazione di effettivo esercizio della professione ed autocertificazione di insussistenza di condanne penali e patteggiamenti per delitti non colposi, nonché di sanzioni disciplinari, nell'ultimo quinquennio. La domanda dovrà contenere altresì l'espressa dichiarazione di accettazione e condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Per aderire all'Associazione in qualità di socio sostenitore, sarà necessario avanzare domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando, anche mediante autocertificazione, la propria professione e l'eventuale iscrizione ad albi, di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell'associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive (se iscritto ad un albo professionale) o condanne penali definitive, di non essere iscritto, né aderire, ad altre associazioni forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali dell'Associazione.

Le domande di ammissione, così formulate, devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione e devono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno due soci effettivi. Il richiedente dovrà inoltre versare anticipatamente la quota d'iscrizione nel suo intero ammontare.

L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo che decide, a suo insindacabile giudizio, a maggioranza ed a scrutinio segreto in ordine alle domande, previa verifica dell'iscrizione all'albo. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. Dell'avvenuta iscrizione dovrà essere data immediata comunicazione all'istante, il quale dovrà immediatamente provvedere a versare la

quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Consiglio direttivo . La qualità di Socio si acquisisce a far data dal pagamento della quota associativa. La quota di iscrizione versata in anticipo al momento della presentazione della domanda, sarà restituita all'aspirante socio non ammesso.

ARTICOLO 6 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione, a qualsiasi titolo, da donazioni, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da avanzi netti di gestioni.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di euro 40,00 (quaranta virgola zero zero), versati in contanti dai fondatori.

ARTICOLO 7 – Entrate dell'Associazione

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a – dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati dai soci ordinari;
- b – dei redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio;
- c – degli introiti realizzati nello svolgimento di tutte le sue attività.

ARTICOLO 8 – Prima iscrizione all'Associazione

L'iscrizione all'Associazione ha decorrenza dall'approvazione del Consiglio Direttivo ed ha durata indeterminata. Il socio, alla prima iscrizione, dovrà versare una quota d'iscrizione pari ad Euro 20,00 (venti virgola zero zero) euro 10,00 per i praticanti.

ARTICOLO 9 – Quote sociali

Il socio contribuirà ogni anno versando una quota sociale, il cui importo è di € 20,00 e potrà essere variato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta .

Il socio che non verserà la quota sociale dopo aver ricevuto pec dal Presidente o da un suo delegato, entro trenta giorni dalla ricezione decadrà, perdendo tutti i diritti maturati fino a quel momento (compresi i termini per l'elettorato passivo).

Tutti i versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. I soci sostenitori conferiscono esclusivamente un supporto scientifico e organizzativo non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli dirigenziali. I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo distrettuale.

La qualità di socio si perde: 1. per motivi di incompatibilità, di cui ai precedenti articoli; 2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategico – politica dell'associazione approvata dal Consiglio direttivo ed il buon nome della associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell'immagine dell'associazione sia all'interno che all'esterno di essa; 3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione o per aver leso, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l'onorabilità dell'Associazione, dei suoi dirigenti o di altri soci; 4. per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla data prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione; 5. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo ed avente efficacia a decorrere dal termine di 30 giorni da quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Resta comunque dovuta la quota annuale eventualmente non ancora versata.; 6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione; 7. per il mancato rispetto del regolamento dell'associazione; 8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione superiore ai tre mesi), sostanziali e definitive, e/o condanne penali definitive per reati dolosi. La perdita della qualità di socio ordinario o sostenitore opera ipso iure in caso di morosità e recesso. In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell'interessato da parte del collegio dei probi viri che redigerà parere. La decisione finale spetterà al Consiglio direttivo nazionale, a maggioranza. Il socio escluso non ha diritto alla

restituzione delle quote associative versate. La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Napoli.

ARTICOLO 11 – BILANCI

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Presidente, il Tesoriere deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo entro il 30 giugno.

ARTICOLO 12 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Ufficio di Presidenza.
- il Collegio dei probiviri

ARTICOLO 14 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 marzo in seduta Ordinaria, su convocazione del Presidente, da inviare a mezzo pec almeno 15 giorni prima, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

Sempre in seduta ordinaria:

a – provvede alla nomina del Presidente e degli 8 membri eletti del Consiglio Direttivo, nonché alla ratifica dei membri dell'Ufficio di Presidenza all'uopo designati dal Presidente;

b – delinea gli indirizzi generali dell'attività e dell'amministrazione dell'associazione;

c – delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve di capitale;

d – delibera sull'ammontare della quota sociale.

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera:

a – sulle modifiche al presente Statuto;

b – lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o quando ne sia fatta richiesta da almeno 5 (5) componenti del Consiglio.

ARTICOLO 15 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso trasmesso a cura del Segretario, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, precisandone l'Ordine del Giorno, il luogo, la data.

ARTICOLO 16 – Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti un terzo dei soci fondatori e ordinari.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei presenti, salvo diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Ai fini del computo delle maggioranze sia costitutive che deliberative, non si tiene conto dei soci non in regola.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Consiglio Direttivo che vanti la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

L'assemblea è convocata con avviso, recante l'indicazione dell'ordine del giorno e la eventuale documentazione necessaria, inviato a tutti i soci a mezzo pec

ARTICOLO 17 – Diritto di voto e di delega e maggioranze nell'Assemblea dei Soci

Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per l'utilizzo di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di due terzi dei soci.

ARTICOLO 18 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 21 membri di cui: sette membri dall'Ufficio di Presidenza (Presidente, Segretario, Vice Presidente, Tesoriere, ed altri tre consiglieri con delega). Sono altresì membri di diritto del consiglio direttivo distrettuale: i delegati delle delegazioni distrettuali presso i tribunali di Napoli Nord, Nola, Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere, Benevento ed Avellino, nonché 8 membri eletti dall'assemblea.

Del Consiglio direttivo fanno parte, di diritto, i soli presidenti delle sezioni territoriali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.

I Consiglieri eletti tra i soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione inserendo l'eventuale primo non eletto delle ultime elezioni.

ARTICOLO 19 – SEZIONI

Le Sezioni territoriali operano sul territorio dei Tribunali della Corte di Appello di Napoli e a seconda dell'attuale geografia giudiziaria. Sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto.

Ogni singola delegazione costituita presso i fori facenti parte del distretto di Corte d'Appello deve avere un numero minimo di iscritti pari a 5 che eleggeranno al loro interno a maggioranza il Responsabile dell'area territoriale, su parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza. Ogni sezione territoriale avrà una sua indipendenza finanziaria per la organizzazione di convegni ed attività formative. Le sezioni territoriali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio direttivo distrettuale . Le cariche delle Sezioni distrettuali hanno la sempre la durata di tre anni. La Sezione è tenuta alla stretta osservanza dello statuto e dei regolamenti attuativi.

RAPPORTI CON LE SEZIONI Le Sezioni devono far pervenire annualmente al Presidente , al Segretario ed al Tesoriere, entro il 31 marzo di ogni anno: elenchi completi dei soci, da inoltrarsi in uno all'attestazione di versamento delle quote sociali all'Associazione. Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito, comporta un richiamo ufficiale e in caso di recidiva il Responsabile verrà deferito al Collegio dei Probi Viri.

ARTICOLO 20 – Commissioni di studio

Le commissioni di studio, divise per aree giuridiche tematiche, sono individuate dal Consiglio Direttivo e si occupano di obiettivi annuali e a lungo termine relativi all'area tematica di appartenenza, ivi compresa l'organizzazione di convegni, incontri di studio, progetti, ecc.

L'attività delle commissioni distrettuali sarà disciplinata da un successivo regolamento attuativo approvato dal Direttivo.

Il Presidente in carica è responsabile della nomina dei coordinatori e dei membri delle commissioni di studio.

ARTICOLO 21 – Funzioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo

capo 1. All'ufficio di Presidenza sono attribuite le seguenti funzioni:

1) la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea; 2) il coordinamento di tutte le attività dell'associazione 3) la convocazione dell'Assemblea e del suo ordine del

giorno; 4) la redazione dei comunicati stampa e pubblicazioni ufficiali dell'Associazione; 5) costituzione commissioni di studio.

capo 2. il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni :

1) la gestione dell'associazione ordinaria e straordinaria; 2) l'amministrazione del patrimonio dell'associazione; 3) l'ammissione dei nuovi soci, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea.

In particolare:

- a) elegge, per ogni triennio, i componenti del Collegio dei Probi Viri;
- b) la predisposizione della proposta del conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) le decisioni necessarie al conseguimento degli scopi di cui al presente statuto;
- e) l'azione a breve termine e i piani a lungo termine dell'Associazione nell'ambito delle indicazioni programmatiche e delle direttive di massima dell'Assemblea;
- f) lo studio dei problemi che interessano la classe forense e costituzione delle commissioni;
- g) le direttive per la gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'Associazione;
- h)** l'attribuzione, previo voto favorevole del presidente, di incarichi specifici ai membri del consiglio, ai soci relativi al funzionamento dell'associazione ed alla gestione delle iniziative deliberate.

ARTICOLO 22 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo valgono le stesse regole in tema di assemblea dei soci. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese fra queste quelle il cui valore comunque ecceda Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 23 Riunioni e deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza

Per le funzioni attribuite all'ufficio di Presidenza su convocazione del Presidente, anche informale nei casi di urgenza, l'Ufficio delibera a maggioranza dei componenti in carica.

ARTICOLO 24 - Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale, processuale e morale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. E' inoltre responsabile dell'area territoriale del foro di Napoli.

Al Presidente compete:

- a) l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute;
- b) la comunicazione, il coordinamento dell'attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina dei 7 membri appartenenti all'Ufficio di Presidenza, con relativa indicazione delle cariche apicali.
- d) è responsabile della gestione delle commissioni e della nomina dei coordinatori.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Può essere eletto Presidente ogni socio iscritto all'associazione da almeno 3 (tre) anni.

ARTICOLO 25- Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 26 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura: la tenuta dell'elenco aggiornato dei soci, dei libri dell'associazione, ad esclusione di quelli contabili, la gestione dell'archivio cartaceo e predispone ed archivia la corrispondenza.

ARTICOLO 27 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura: la gestione della cassa dell'Associazione, tenendone idonea contabilità ed effettuando le relative verifiche; la tenuta dei libri e dell'archivio contabile. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ARTICOLO 28 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi viri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dal Consiglio direttivo. Il Consiglio provvede ad eleggere anche tre membri supplenti. Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, il Consiglio, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire i vacanti. La perdita della qualità di componente dei probi viri comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere della carica. Il Collegio, nella prima riunione e in seduta segreta elegge al suo interno il Presidente. Di tale seduta, come di ogni altra successiva, il Collegio redige apposito verbale, che è trasmesso in copia entro 7 giorni al Consiglio direttivo distrettuale. Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione. I membri del Collegio devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzialità e attaccamento all'associazione, e che siano particolarmente esperti della vita e dell'organizzazione dell'Associazione, con almeno 3 anni di iscrizione. In sede di prima elezione, i membri del Collegio potranno essere scelti tra i soci fondatori dell'Associazione. I lavori del Collegio sono riservati. Di ogni seduta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in copia al Consiglio Direttivo. Il Segretario, d'intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere.

ARTICOLO 29 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, composta da almeno 2/3 (due terzi) dei soci in regola con il pagamento della quota; la stessa Assemblea nominerà anche uno o più liquidatori tra i soci. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 30 – I regolamenti associativi

E' facoltà dell'Assemblea, approvare o abrogare (a maggioranza assoluta dei suoi membri) regolamenti attuativi ed integrativi del presente Statuto.

ARTICOLO 31 – Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

ARTICOLO 32 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve far riferimento ai regolamenti associativi e alle norme in materia di Enti del Codice Civile.